

UNITA' PASTORALE
TEZZE SUL BRENTA, STROPPARI E BELVEDERE
(DIOCESI DI VICENZA)

REGOLAMENTO
PER LA ISTITUZIONE E L'OPERATIVITÀ
DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
E DELLE COMMISSIONI PASTORALI PARROCCHIALI

Indice Sommario

Preambolo

Capo I) Le Commissioni Pastorali Parrocchiali

Art. 1 Istituzione delle Commissioni Pastorali Parrocchiali

Art. 2 Composizione della Commissione Pastorale Parrocchiale

Art. 3 Deleghe, assenze e dimissioni

Art. 4 Convocazioni degli incontri

Capo II) Il Consiglio Pastorale Unitario

Art. 5 Istituzione del Consiglio Pastorale Unitario

Art. 6 Composizione del Consiglio Pastorale Unitario

Art. 7 Deleghe, assenze e dimissioni

Art. 8 Convocazioni degli incontri

Capo III) Assemblea comunitaria

Art. 9 Convocazione della Assemblea comunitaria

Capo IV) Disposizioni di carattere generale

Art. 10 Durata e rinnovo dei collegi

Art. 11 Entrata in vigore ed abrogazioni

Preambolo

Don Pietro Savio

Parroco titolare delle Parrocchie di Tezze sul Brenta, Stroppari e Belvedere, costituite in Unità Pastorale

Visti

i canoni 511, 512, 513 e 514 del Vigente Codice di Diritto Canonico;

i canoni 536 e 537 del Vigente Codice di Diritto Canonico;

il modello di Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale elaborato, in via sperimentale, dalla Diocesi di Vicenza nel 2014;

il modello di Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale Unitario elaborato, in via sperimentale, dalla Diocesi di Vicenza nel 2018;

sentiti i componenti della Segreteria dell'Unità Pastorale

Adotta

Il seguente

Regolamento per la istituzione e l'operatività del Consiglio Pastorale Unitario e delle Commissioni Pastorali Parrocchiali

Capo I) Le Commissioni Pastorali Parrocchiali

Art. 1 Istituzione delle Commissioni Pastorali Parrocchiali

Al fine di preservare ed attingere dalle peculiarità di ogni singola parrocchia, in ciascuna delle tre Parrocchie componenti l'Unità Pastorale viene costituita una Commissione Pastorale Parrocchiale.

Compito delle Commissioni Pastorali Parrocchiali è quello di fungere da tramite tra le istanze, proposte, disamine delle singole comunità di appartenenza e il Consiglio Pastorale Unitario.

Il compito delle Commissioni Pastorali Parrocchiali è meramente consultivo e propositivo e non ha alcun carattere di obbligatorietà nei confronti del Consiglio Pastorale Unitario, che rimarrà organo autonomo per le scelte e le valutazioni che riterrà opportuno esprimere.

Art. 2 Composizione delle Commissioni Pastorali Parrocchiali

La Commissione Pastorale Parrocchiale è composta dal Parroco o suo delegato, da un rappresentante del Consiglio Affari Economici della Parrocchia e da un rappresentante, eletto o designato, per ciascuno dei gruppi, movimenti, gruppi ministeriali o aggregazioni sociali attivi nel territorio della comunità parrocchiale.

I nominativi dei rappresentanti eletti saranno comunicati al Parroco ed egli, ai sensi dei canoni 511 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, provvederà alla designazione dei soli candidati che egli valuti idonei a comporre la Commissione Pastorale Parrocchiale, come previsto dal canone 512 del Codice di Diritto Canonico.

A seconda della tipologia di attività, i gruppi, e i relativi rappresentanti, saranno inseriti in uno dei

quattro ambiti delle attività parrocchiali.

Con separato provvedimento, denominato Sinossi Dei Gruppi, il Parroco individuerà i gruppi facenti parte di ciascun ambito; il Parroco procederà annualmente, all'inizio dell'anno Pastorale, alla revisione della Sinossi, con inserimento di eventuali nuovi gruppi ed eliminazione dei gruppi cessati.

In sede della prima convocazione della Commissione Pastorale Parrocchiale, i rappresentanti dei gruppi provvederanno ad eleggere all'interno dell'ambito in cui sono inseriti un rappresentante che farà parte di diritto del Consiglio Pastorale Unitario.

I nominativi degli eletti al Consiglio Pastorale Unitario saranno comunicati al Parroco ed egli, ai sensi dei canoni 511 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, provvederà alla designazione dei soli candidati che egli valuti idonei a comporre il Consiglio Pastorale Unitario, come previsto dal canone 512 del Codice di Diritto Canonico.

All'interno di ogni Commissione Pastorale Parrocchiale, al primo incontro verrà eletto anche un coordinatore della Commissione Pastorale Parrocchiale, che agirà poi come delegato del Parroco.

Il nome del Coordinatore verrà comunicato al Parroco e sarà da lui designato ai sensi del canone 512 del Codice di Diritto Canonico.

Tale Coordinatore della Commissione Pastorale Parrocchiale sarà di diritto membro del Consiglio Pastorale Unitario e lavorerà insieme ai rappresentanti degli altri ambiti. Il coordinatore curerà gestione e coordinamento dei momenti comunitari della Commissione Pastorale Parrocchiale, sarà riferimento per la Commissione Pastorale Parrocchiale e portavoce del Parroco in seno alla Commissione Pastorale Parrocchiale.

Al fine di favorire una completa compenetrazione di istanze e proposte, in sede di nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio Pastorale Unitario, si cercherà di prediligere un equilibrato apporto di persone distinte per fasce di età e genere.

All'interno delle Commissioni Pastorali Parrocchiali si cercherà di creare un rapporto equilibrato di persone per fasce d'età: giovani (tra 18 e 35 anni), adulti (tra 35 e 50 anni), ultra cinquantenni; tale indicazione sarà rispettata lavorando in modo che, in tutti i gruppi in cui sia possibile coinvolgere una persona di varie fasce d'età, tale persona venga eletta come rappresentante del gruppo.

Art. 3 Deleghe, assenze e dimissioni

È possibile la delega temporanea di rappresentanza in caso di assenze del membro designato alla Commissione Pastorale Parrocchiale, previo avviso al Coordinatore. Tuttavia, la sostituzione temporanea non dovrà essere considerata la prassi e si consiglia vivamente che il sostituto sia eventualmente la stessa persona.

Laddove un membro della Commissione Pastorale Parrocchiale effettui più di due assenze annue (con o senza sostituto temporaneo), esso verrà automaticamente considerato inadempiente e andrà sostituito dal gruppo.

Si cerchi di garantire la presenza dei rappresentanti dei gruppi agli incontri; laddove un gruppo risulti assente senza rappresentante né sostituto, esso sarà responsabile di detta assenza e non potrà richiedere modifiche di quanto deliberato.

In caso di cessazione di un gruppo, il rappresentante di tale gruppo rimetterà il suo mandato al

Parroco; questi valuterà se la sua partecipazione possa essere ritenuta meritevole di continuazione o se debba venir meno. Qualora il rappresentante di gruppo cessato sia stato designato come rappresentante dell'ambito di riferimento, la continuazione della sua partecipazione al Consiglio Pastorale Unitario sarà possibile solo se autorizzata dal Parroco.

In modo analogo, se un rappresentante dei vari gruppi non potrà più garantire la sua presenza in continuità alla Commissione Pastorale Parrocchiale, il gruppo si farà carico di incaricare un nuovo delegato.

Tale nominativo verrà poi comunicato al Parroco, affinché egli deliberi la sua designazione ai sensi del Canone 511 del Codice di Diritto Canonico.

Qualora il gruppo non riesca a proporre una persona, tale gruppo non verrà rappresentato all'interno della Commissione Pastorale Parrocchiale e perderà di conseguenza possibilità di esserne parte attiva con conseguente cancellazione dalla Sinossi.

Art. 4 Convocazioni degli incontri

Le convocazioni delle Commissioni Pastorali Parrocchiali avvengono con cadenza almeno trimestrale, a cura del Coordinatore ed a seguito di confronto con il Parroco.

L'avviso di convocazione sarà recapitato ai componenti almeno 15 giorni prima della convocazione, attraverso le modalità ritenute più idonee (mail, invio di sms, applicazioni di messaggistica istantanea o similari); la data della convocazione successiva sarà decisa durante l'incontro della Commissione Pastorale Parrocchiale precedente.

Della convocazione sarà dato avviso anche durante le celebrazioni liturgiche domenicali e tramite il Bollettino parrocchiale.

Le sedute delle Commissioni Pastorali Parrocchiali sono pubbliche, con diritto di parola di regola riservato ai soli membri componenti le medesime. Potrà anche essere disposto un incontro di Commissione Pastorale Parrocchiale a porte chiuse, su decisione del Parroco, sentito il Coordinatore.

Per una efficace gestione delle Commissioni Pastorali Parrocchiali, si prediliga il seguente schema di seduta:

- a. parte introduttiva: momento di preghiera comunitaria, breve informativa riguardante temi comuni, approvazione del verbale dell'incontro precedente – a cura del Coordinatore;
- b. suddivisione dei membri in quattro gruppi secondo l'ambito di appartenenza per la disamina e la raccolta di singole istanze o proposte; ogni ambito verrà coordinato dalla persona eletta come rappresentante dell'ambito all'interno del Consiglio Pastorale Unitario;
- c. momento finale in plenaria riassuntivo di quanto emerso nel momento di gruppo e le proposte, i rilievi e le risonanze da portare in Consiglio Pastorale Unitario.

In casi particolari, una differente gestione in plenaria è possibile e sarà decisa in fase di convocazione.

Allo stesso modo, vi è anche la possibilità di convocare le tre Commissioni Pastorali Parrocchiali in modo unitario.

Ciascun ambito, presente nelle Commissioni Pastorali Parrocchiali eleggerà un rappresentante. I quattro rappresentanti svolgeranno funzioni di segreteria della Commissione Pastorale Parrocchiale con il compito di presiedere e coordinare le sedute delle Commissioni nel momento di suddivisione

per ambiti. Il verbale delle riunioni delle Commissioni Pastorali Parrocchiali verrà redatto da delegato del Coordinatore.

Unitamente agli altri componenti comunitari del Consiglio Pastorale Unitario, tali rappresentanti avranno il compito di fare da tramite tra le istanze delle Commissioni Parrocchiali e il Consiglio Pastorale Unitario di cui fanno parte, convocare riunioni dei componenti di singoli ambiti, sia comunitarie che afferenti a tutta l'Unità Pastorale. In quest'ultimo caso, la convocazione avverrà con l'accordo degli altri corrispettivi rappresentanti del medesimo ambito designati nelle altre Comunità dell'Unità Pastorale.

Per favorire un proficuo interscambio di proposte e idee tra le tre Comunità Parrocchiali, i rappresentanti di ognuno degli ambiti delle tre Parrocchie, possono organizzare degli incontri unitari destinati ai singoli componenti di ciascun specifico ambito; gli esiti di tali incontri saranno riportati ai Coordinatori delle Commissioni Pastorali Parrocchiali e ai restanti rappresentanti in seno al successivo incontro del Consiglio Pastorale Unitario.

Capo II) Il Consiglio Pastorale Unitario

Art. 5 Istituzione del Consiglio Pastorale Unitario

È istituito il Consiglio Pastorale Unitario delle tre Parrocchie di Tezze sul Brenta, Stroppari e Belvedere.

Al Consiglio Pastorale Unitario spetta, sotto l'autorità del Parroco, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività della Unità Pastorale.

Ai sensi del Canone 536 del Codice di Diritto Canonico, il Consiglio Pastorale ha solamente funzione consultiva.

Art. 6 Composizione del Consiglio Pastorale Unitario

Il Consiglio Pastorale Unitario è composto, oltre che dal Parroco, dai Presbiteri suoi collaboratori, dai Diaconi, da un rappresentante di ogni Congregazione Religiosa presente nel territorio dell'Unità Pastorale, da un rappresentante - per ciascuna Parrocchia - di ognuno dei quattro ambiti, dai tre Coordinatori delle Commissioni Pastorali Parrocchiali e da un rappresentante della Commissione di Pastorale Giovanile.

La Commissione di Pastorale Giovanile, essendo gruppo attivo a livello di tutta l'Unità Pastorale e rappresentando tutte le Parrocchie, partecipa di diritto al Consiglio Pastorale Unitario e parteciperà di volta in volta ad una Commissione Pastorale Parrocchiale differente all'interno dell'ambito di riferimento per mantenere il legame con i gruppi parrocchiali e il territorio.

Un rappresentante del Consiglio Affari Economici di ciascuna comunità potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Pastorale Unitario in caso di necessità o richieste specifiche e vi fornirà il suo apporto attivo.

Altri rappresentanti di gruppi interparrocchiali potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Pastorale Unitario in caso di necessità o richieste specifiche, e vi forniranno il loro apporto attivo.

Il Parroco potrà designare in seno al Consiglio Pastorale Unitario fino ad un massimo di tre persone di sua fiducia, tenuto conto di particolari competenze e capacità ritenute importanti o utili all'interno

del Consiglio Pastorale Unitario.

Si richiede che anche il Consiglio Pastorale Unitario rispetti un rapporto equilibrato di persone distinte per fasce d'età e che almeno un quarto del Consiglio Pastorale Unitario abbia meno di trentacinque anni; di conseguenza almeno un eletto dei quattro ambiti di ogni Commissione Pastorale Parrocchiale dovrà essere una persona di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

I Gruppi che dovessero sorgere o costituirsi ex-novo nell'arco di vigenza delle Commissioni Pastorali Parrocchiali, possono richiedere al Consiglio Pastorale Unitario di far parte delle Commissioni Parrocchiali della comunità nel territorio della quale esplicano la loro attività. Il Consiglio Pastorale Unitario, nella prima seduta utile, esprimerà il proprio parere indicando anche a quale ambito sarà ascritta la nuova entità. L'inserimento nella Sinossi sarà disposto dal Parroco con le modalità indicate all'art. 2.

Art. 7 Deleghe, assenze e dimissioni

In caso di eventuali dimissioni di un componente del Consiglio Pastorale Unitario, sarà cura dell'ambito di riferimento della rispettiva Commissione Pastorale Parrocchiale proporre un nuovo rappresentante che parteciperà al Consiglio Pastorale Unitario.

L'ambito interessato si riunirà appositamente per tale elezione. Il nominativo del nuovo eletto verrà poi comunicato al Parroco, che provvederà alla designazione ai sensi dei Canoni 511 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Allo stesso modo un membro del Consiglio Pastorale Unitario che effettui più di quattro assenze consecutive o più di quattro assenze nell'arco di sei mesi, senza giustificazioni considerate soddisfacenti dal Parroco, verrà automaticamente considerato inadempiente ai propri obblighi e decadrà dall'incarico.

Il membro decaduto per inadempienza sarà sostituito tramite elezione all'interno dell'ambito della Commissione Pastorale Parrocchiale di appartenenza.

L'ambito interessato si riunirà appositamente per tale elezione. Il nominativo del nuovo eletto verrà poi comunicato al Parroco, che provvederà alla designazione ai sensi dei Canoni 511 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Art. 8 Convocazioni degli incontri

Il Consiglio Pastorale Unitario sarà convocato dal Parroco o da suo delegato e si incontrerà almeno otto volte l'anno, in modo da provvedere ad una efficace ed efficiente gestione di proposte, riflessioni e dialoghi.

Il verbale dell'incontro del Consiglio Pastorale Unitario sarà redatto da membro del Consiglio Pastorale Unitario designato dal Parroco, e sarà sottoposto ad approvazione in occasione dell' successivo incontro.

Capo III Assemblea comunitaria

Art. 9 Convocazione della Assemblea Comunitaria

Annualmente sarà organizzata un'Assemblea Comunitaria in ciascuna comunità, aperta a tutti i fedeli.

Fine dell'Assemblea è quello di presentare proposte e cammini dei vari gruppi, ed eventuali esigenze della comunità, nonché di raccogliere spunti, proposte e riflessioni degli appartenenti la comunità.

Capo IV Disposizioni di carattere generale

Art. 10 Durata e rinnovo dei collegi

I membri delle Commissioni Pastorali Parrocchiali e del Consiglio Pastorale Unitario rimarranno in carica quattro anni. Decorso tale termine, essi decadranno ed i Collegi andranno rinnovati, salvo diversa decisione del Parroco.

In caso di cambio del Parroco, i componenti dei Collegi rimetteranno i mandati nelle mani del nuovo Parroco, ed esso deciderà se conservare i Collegi in carica oppure se indire nuove elezioni.

I membri delle Commissioni Pastorali Parrocchiali e del Consiglio Pastorale Unitario decadranno automaticamente dalla carica, laddove essi assumano incarichi o funzioni pubblici nell'ambito territoriale dell'Unità Pastorale.

Sono ineleggibili alle Commissioni Pastorali Parrocchiali ed al Consiglio Pastorale Unitario coloro che siano titolari di incarichi o funzioni pubblici nell'ambito territoriale dell'Unità Pastorale.

Al fine di favorire il miglior coinvolgimento e la corresponsabilità dei laici attivi all'interno dell'Unità Pastorale, gli incarichi nell'ambito della Commissione Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Pastorale Unitario potranno essere rinnovati una sola volta. È fatta salva la diversa volontà del Parroco.

Art. 11 Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore in data 11 novembre 2023.

Si intendono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con lo stesso.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nei Bollettini parrocchiali e nel sito internet parrocchiale e pagine social; esso verrà comunicato ai competenti Uffici diocesani.

Dato in Tezze sul Brenta, addì 11 novembre 2023

Il Parroco

Don Pietro Savio